



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 172 del 01/03/2021

Oggetto: ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 69 DEL 19.01.2021 - APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 189/2021 "ULTERIORI DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA".

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Ordinanza Sindacale n. 69 del 19.01.2021 ha istituito il divieto di circolazione dinamica di specifiche tipologie di veicoli fino al 30.04.2021 nel centro abitato della città di Piacenza, dal lunedì al venerdì e in quattro domeniche al mese (domeniche ecologiche) ad eccezione del 4 aprile 2021 (giorno di Pasqua), oltre che l'adozione di ulteriori misure per la qualità dell'aria e misure emergenziali in caso di previsione per il giorno di controllo e per i due giorni successivi del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia di Piacenza;
- con la D.G.R. n. 189 del 15.02.2021 ("ULTERIORI DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA") si è stabilito, tra l'altro:
 - *"di sostituire il valore di soglia di "14.000 €" riportato al punto B), lettera j)) dell'allegato 4 "Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione" alla relazione generale di Piano, con il valore di "19.000 €";*
 - *di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1, lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;*
 - *di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1, lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;*
 - *di riportare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati";*

Visti:

- l'art. 50, comma 3 e l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3, comma 4, lett. h) e l'art. 33 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- l'art. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155;

ORDINA

di annullare e sostituire integralmente l'Ordinanza n. 69 del 19.01.2021 con il presente provvedimento;

di istituire, nel centro abitato della città di Piacenza individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, con D.G.C. n. 216/2002 (planimetria All. 1):

1. il divieto di circolazione dinamica dalla data di efficacia della presente Ordinanza al 30 aprile 2021, per le categorie di veicoli sotto indicate:

- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, **Euro 2**;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, **Euro 4***;
***il divieto di circolazione da lunedì a venerdì per i veicoli diesel Euro 4 trova applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria da COVID - 19, mentre resta in vigore nelle domeniche ecologiche (secondo le date sotto riportate);**
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed **Euro 1**;
- ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, **Euro 1**;

nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 7 marzo 2021 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 14 marzo 2021 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 21 marzo 2021 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 28 marzo 2021 dalle 08,30 alle 18,30.
- domenica 11 aprile 2021 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 18 aprile 2021 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 25 aprile 2021 dalle 08,30 alle 18,30;

**Le limitazioni di cui al presente punto 1. non si attuano nel seguente giorno festivo:
5 aprile 2021;**

2. l'adozione delle seguenti misure emergenziali a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì, mercoledì e venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo) nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare la previsione (effettuata sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria) per il giorno di controllo e per i due giorni successivi del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia di Piacenza:

a) **dalla data di efficacia della presente Ordinanza al 30 aprile 2021:** divieto di circolazione dinamica dalle 8,30 alle 18,30 per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, **Euro 2**;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, **Euro 4**; **il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 per emergenza da PM10 trova applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19**;
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1;

• ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, **Euro 1**;

b) **obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado** negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

c) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);

d) **divieto assoluto di combustioni all'aperto**, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici**. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'Autorità competente al controllo.

Le misure emergenziali di cui al presente punto 2. restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessuna allerta", o confermare l'allerta.

3. l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;

4. il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e la comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate: almeno 1.200 controlli/anno;

5. divieto di abbruciamento dei residui vegetali fino al 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

E' esclusa dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al punto 2 della presente Ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le modalità con cui dovranno essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell'allegato 2 alla D.G.R. n. 189 del 15.02.2021.

Dell'attivazione delle misure emergenziali di cui al punto 2. sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- Località Besurica;
- Località Montale;
- Località Le Mose.

Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea **sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a)** le seguenti vie (planimetria All. 2):

- Via E. Pavese;
- Via Einaudi;
- Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
- bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
- prolungamento Tangenziale Sud;
- Strada Agazzana;
- Tangenziale Sud;
- Strada Bobbiese;
- Strada Val Nure;
- Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola; Via Motti;
- Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;
- Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;
- Via Delle Novate;
- Via Emilia Parmense;
- Via Colombo;
- P. le Roma;
- Via La Primogenita;
- Viale S. Ambrogio;
- P. le Milano;
- Via Emilia direzione Milano (S.S. 9);
- Via Legione Zanardi Landi;
- Via Maculani;
- Via XXI Aprile;
- P. le Torino;
- Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;
- Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;
- Via Diete di Roncaglia;
- Via Caorsana;
- Via Cremona;
- nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile);
- Via Portapuglia;
- Via Borgoforte.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) della presente Ordinanza:

a) Trasporto a ridotto impatto ambientale:

1. autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (*car-pooling*);
2. autoveicoli elettrici e ibridi;
3. veicoli alimentati a gas metano o GPL almeno Euro 2, fino al 30 aprile 2021;

4. ciclomotori e motocicli elettrici;
5. autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del Codice della strada;
6. veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);

b) Trasporto per funzioni sociali e assistenziali:

1. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica (che può essere prodotto al Comando di Polizia Locale anche a posteriori) o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
3. veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché munite del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
4. carri funebri e veicoli al seguito;
5. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
6. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
7. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

c) Trasporto per funzioni sociali e assistenziali:

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
2. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
3. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 1997/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE (Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261);
4. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (ad esempio: gas, acqua, energia elettrica, telefonia, rifiuti);
5. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere;
6. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e strutture di assistenza socio-sanitaria, scuole, mense, cantieri;

d) Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci:

1. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
2. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

3. veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica;
4. veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
5. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
6. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio;
7. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

e) Trasporto per funzioni particolari e speciali:

1. autoveicoli per trasposti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54, comma 2 del Codice della strada;
2. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
3. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Codice della strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
4. i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Per consentire l'attività di controllo **è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni** indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento. Sono temporaneamente sospese tutte le Ordinanze in contrasto con la presente. Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

L'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa in conformità alla L. n. 689/1981 e mediante pagamento della somma prevista dagli artt. 7 e 157 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 in riferimento alle violazioni del Codice della strada.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale Arch. Enrico Rossi. Gli atti relativi

possono essere visionati sul sito web del Comune di Piacenza e presso l'Ufficio Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale del Comune di Piacenza previo appuntamento.

DISPONE

che il presente provvedimento:

sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

- sia trasmesso:


- ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
- ALLA QUESTURA DI PIACENZA
- ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
- ALLA POLIZIA PROVINCIALE
- AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
- AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
- AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
- AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
- ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.E. ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA ALL'AUSL -DIREZIONE SANITARIA
- ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
- A IREN EMILIA S.p.A.
- A SETA S.p.A.
- A TEMPI AGENZIA

- sia trasmesso ai Sindaci dei Comuni di seguito elencati (corrispondenti alle aree di superamento della Provincia di Piacenza in base alla zonizzazione del Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2020, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017):

- Alseno
- Besenzone
- Borgonovo Val Tidone
- Cadeo
- Calendasco
- Caorso
- Carpaneto Piacentino
- Castellarquato
- Castel San Giovanni
- Castelvetro
- Cortemaggiore
- Fiorenzuola d'Arda
- Gossolengo
- Gragnano Trebbiense
- Monticelli d'Ongina
- Podenzano
- Pontenure
- Rottofreno
- San Giorgio Piacentino
- San Pietro in Cerro
- Sarmato
- Villanova d'Arda

Piacenza, lì 01/03/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**



Area interessata dal divieto di circolazione

Aree escluse dal divieto di circolazione

